



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

xiv. 187 del 30.11.2017

OGGETTO: Lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 e n.2 del D.M. 26 marzo 2001 – Convenzione con il Tribunale di Nola. **ESEGUIBILE**

L'anno 2017 il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge e presieduta dal SINDACO avv. Antonio Carpino, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
LO SAPIO ALFONSO – Vice Sindaco	X	
COPPOLA RAFFAELE	X	
DE ROSA ASSUNTA		X
LA GALA ANIELLO	X	
NAPOLITANO GIUSEPPE	X	
PERNA VERONICA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, avv. Antonio Carpino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera prot. 24656 del 27.11.2017;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale

Marigliano 01.12.2017

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi a partire dal
01.12.2017 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 01.12.2017

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Antonio Del Giudice

C i t t à d i M a r i g l i a n o

(Provincia di Napoli)

prot. 24656 del 27.11.2017

OGGETTO: Lavori di pubblica utilità di cui agli artt. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274 e n.2 del D.M. 26 marzo 2001 - Convenzione con il Tribunale di Nola.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to per Il Responsabile P.M.
Cap. Saverio Monda

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

F.to Il Responsabile settore finanziario
Dott. Pier Paolo Mancaniello

OGGETTO: lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 e n. 2 del D.M 26 marzo 2001 - Convenzione con il Tribunale di Nola

IL SINDACO

PREMESSO

- che questo Comune, con delibera di G.C. n. 7 del 19/01/2012 approvava la stipula della convenzione con il Tribunale di Nola per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità;
- che in data 17/10/2012 suddetta convenzione veniva regolarmente sottoscritta dal Presidente del Tribunale di Nola ed il Sindaco del Comune di Marigliano con decorrenza 19 ottobre 2012 e per la durata di anni 5;
- suddetta convenzione consentiva l'impiego di n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 di prestare presso il Comune di Marigliano la loro attività non retribuita in favore della collettività;
- che nel periodo di validità sono stati svolti n. 16 programmi di lavori di pubblica utilità, regolarmente portati a termine;
- risultano già acquisite n. 7 richieste di disponibilità all'impiego

CONSIDERATO

- che il Ministero della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- la stipula della Convenzione rappresenta un impegno sociale da parte di questo Ente e contemporaneamente permette l'utilizzo di risorse integrative di supporto alle attività lavorative svolte dai dipendenti
- originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente trova applicazione anche:
 - nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;
 - nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
 - come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67;
 - congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
 - come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale

DATO ATTO

- che i costi a carico del Comune di Marigliano si limitano al pagamento dell'assicurazione dei condannati o imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla

responsabilità civile verso i terzi e che la relativa spesa è stanziata sul PEG del servizio Personale cap.2487/3 es.fin. 2017-19.

VISTI

- D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274;
- D.M 26 marzo 2001;
- il decreto legislativo 18.08.2000 n.267;
- lo statuto comunale;
- il regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'art. 73 comma 5-bis del d.p.r. 309/1990;
- legge 28 aprile 2014 n, 67

PROPONE DI DELIBERARE

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- .di approvare la convenzione per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di sottoscrizione con il Tribunale di Nola, nel testo composto da premessa e n. 8 articoli e allegata alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale;
- di prendere atto che i i costi a carico del Comune di Marigliano si limitano al pagamento dell'assicurazione dei condannati o imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi
- di nominare, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., responsabile del procedimento amministrativo e incaricato di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e imputati nonché della redazione dei programmi di lavoro di pubblica utilità l'agente di P.M. Vittoria Russo.

IL SINDACO

Tribunale Ordinario di Nola

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.54 D.lgs 29 AGOSTO 2000 N.274 E DELL'ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001 – TRA IL TRIBUNALE DI NOLA E IL COMUNE DI MARIGLIANO

Premesso che

- a norma dell'art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs. 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente *"nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato"*;

- l'art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti di applicare, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cpp, su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;

- l'art.224 bis cds prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.D.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- l'art.186 comma 9 bis e l'art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente *"nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze"*;

- lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità. Attualmente trova applicazione anche:

- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n, 67;
- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale

- è possibile estendere l'istituto ai casi di Messa alla Prova istituita con Legge 28 Aprile n. 67 del 2014. Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p.. Non può essere concessa più di una volta ed è esclusa nei casi in cui l'imputato sia stato dichiarato dal giudice delinquente abituale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c. p..

- l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo, si stipula la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. **Luigi Picardi** Presidente del Tribunale di Nola, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e il **Comune di MARIGLIANO** in persona dell'Avv. **Antonio Carpino**, SINDACO pro-tempore (denominato ora in avanti "l'Amministrazione"):

Art. 1

Attività da svolgere

L'Amministrazione consente che un numero massimo di **5** condannati o imputati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato presso i sotto indicati servizi:

prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi;

lavori di manovalanza presso i settori: ecologia; manutenzione segnaletica, verde pubblico etc.;

lavoro di tipo impiegatizio presso gli Uffici Comunali;

altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Il soggetto presterà la propria attività coadiuvando il personale del Comune.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) **il Responsabile del Procedimento - ag. Vittoria Russo (Comando Polizia Municipale)** (di seguito "il Coordinatore");

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

L'Amministrazione, a richiesta dell'imputato si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione con la quale si rende disponibile a far svolgere il lavoro di pubblica utilità indicando le mansioni, giorni e orario di lavoro .

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati o imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, o in mancanza alla competente Stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo n.274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli Affari Penali.

Nola, li

Per il Tribunale di Nola

Per il Comune di Marigliano

Il Presidente

Il Sindaco

dr. Luigi Picardi

Avv. Antonio Carpino